

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4831 del 22/09/2022
Oggetto	L. R. N. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO - RILASCIO CONCESSIONE TEMPORANEA AL COMUNE DI ALFONSINE PER OCCUPAZIONE AD USO OPERE DI CANTIERIZZAZIONE FINALIZZATE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE CHE ATTRAVERSA IL TORRENTE SENIO NEL COMUNE DI ALFONSINE (RA). PROCEDIMENTO N. RA20T0027.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5058 del 22/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventidue SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: **L. R. N. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO – RILASCIO CONCESSIONE TEMPORANEA AL COMUNE DI ALFONSINE PER OCCUPAZIONE AD USO OPERE DI CANTIERIZZAZIONE FINALIZZATE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE CHE ATTRAVERSA IL TORRENTE SENIO NEL COMUNE DI ALFONSINE (RA).**

PROCEDIMENTO N. RA20T0027.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), con particolare riferimento all'art. 115;
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai

- sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
 - la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *“Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”*;
 - la deliberazione del Direttore Generale n. 30, del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Ermanno Errani;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 10/11/2020, registrata in pari data al PG/2020/162203, con cui il Comune di Alfonsine, c.f. 00242500395, residenza comunale P.zza Gramsci, 1, Alfonsine (RA), **ha richiesto la concessione per l’occupazione temporanea (01/01/2021 al 01/01/2024) di area demaniale** in località Alfonsine (RA), ad uso opere di cantierizzazione per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria al ponte che attraversa il fiume Senio in fregio alla Via Reale, nella zona Nord Est dell’abitato del comune di Alfonsine, lungo la via XXV Luglio (Foglio 103, mappali 40, 41, 53, 14, 15, 34, 42 e 18), come descritto in relazione, saranno utilizzate aree golenali e arginali destinate al passaggio dei mezzi d’opera, non verranno installati ponteggi e lo stoccaggio dei materiali avverrà in area esterna alle aree golenali e al rilevato arginale;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 424, del 09/12/2020, senza che nei dieci giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che l’area oggetto di concessione non rientra in zona protetta e non è all’interno di un

Sito Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO dell'assenso, con prescrizioni, espresso dalla Regione Emilia Romagna - Servizio Sicurezza territoriale e Protezione Civile - Sede di Bologna (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 542, del 02/03/2021, assunta al protocollo Arpae con n. 34832, del 05/03/2021;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il Comune ha versato le spese istruttorie di euro 75,00, e che, trattandosi di occupazione necessaria all'esercizio di attività istituzionale, in particolare alla realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico, a carattere non lucrativo, è esente dal pagamento del canone, ai sensi della lettera e) del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 895/2007. Inoltre, il Comune è esentato dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8, c. 4, della L.R. n. 2/2015 (*"....Sono esentati dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)"*);

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione temporanea per occupazione di area demaniale richiesta dal Comune di Alfonsine, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, **al Comune di Alfonsine**, c.f. 00242500395, residenza comunale P.zza Gramsci, 1, Alfonsine (RA), **la concessione per l'occupazione temporanea (01/01/2021 al 01/01/2024) di area demaniale in località Alfonsine (RA), ad uso opere di cantierizzazione per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria al ponte che attraversa il fiume Senio** in fregio alla Via Reale, nella zona Nord Est dell'abitato del comune di Alfonsine, lungo la via XXV Luglio (area censita al Catasto Terreni del Comune di Alfonsine, Foglio 103, mappali 40, 41, 53, 14, 15, 34, 42 e 18), come descritto in relazione, saranno utilizzate aree golenali e arginali destinate al passaggio dei mezzi d'opera, non verranno installati ponteggi e lo stoccaggio dei materiali avverrà in area esterna alle aree golenali e al rilevato arginale, **codice pratica RA20T0027**;
2. di stabilire che la concessione ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto, con scadenza al **31/12/2024**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal Comune in data 20/09/2022 (PG/2022/153013 del 20/09/2022) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con determinazione n. 542, del 02/03/2021, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione;
5. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

- 6 . di applicare l'esenzione dal pagamento del canone annuale, ai sensi della vigente normativa citata in premessa;
- 7 . di applicare l'esenzione dal pagamento del deposito cauzionale, ai sensi della vigente normativa citata in premessa;
- 8 . di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria;
- 9 . di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
- 10 . di stabilire che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
- 11 . di dare atto che le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
- 12 . che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
- 13 . che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 6 del 31/01/2020, di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e e la trasparenza 2020/2022.

IL DIRIGENTE

Ermanno Errani

Firmato digitalmente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale **rilasciata al Comune di Alfonsine**, C.F. 00242500395 (codice procedimento **RA20T0027**).

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Senio, in fregio alla Via Reale, nella zona Nord Est dell'abitato del comune di Alfonsine, lungo la via XXV Luglio l'area è individuata al Catasto Terreni del Comune di Alfonsine (RA): Foglio 103 mappale 40 (coordinate UTM/RER x=742319; y=932577), Foglio 103 mappale 14 (coordinate UTM/RER x=742349; y=932589), Foglio 103 mappale 34 (coordinate UTM/RER x=742363; y=932582), Foglio 103 mappale 42 (coordinate UTM/RER x=742354; y=932544), Foglio 103 mappale 18 (coordinate UTM/RER X=742382; y=932554), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'occupazione demaniale temporanea (01/01/2021 al 01/01/2024), oggetto di concessione, è concessa ad uso **opere di cantierizzazione per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria al ponte che attraversa il fiume Senio**, come descritto in relazione, saranno utilizzate aree golenali e arginali destinate al passaggio dei mezzi d'opera, non verranno installati ponteggi e lo stoccaggio dei materiali avverrà in area esterna alle aree golenali e al rilevato arginale;

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione

dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.
6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare

obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare, entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

**ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE -
SEDE DI BOLOGNA N. 542, DEL 02/3/2021**

- <<1. L'inizio dei lavori di manutenzione e il nominativo dell'impresa esecutrice dovranno essere comunicati a questo Servizio all'indirizzo pec stpc.bologna@postacert.regione.emilia-romagna.it, con almeno 15 gg di anticipo dalla data di inizio. Dovrà, altresì, essere tempestivamente comunicata la fine lavori al medesimo indirizzo pec.*
- 2. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere comunicato, con la formula di cui sopra, il nominativo del referente dell'impresa esecutrice per le emergenze idrauliche e trasmesso il piano per la gestione delle emergenze idrauliche.*
- 3. Tutti gli oneri in materia di sicurezza ai sensi del T.U. D.Lgs 81/2008 sono a carico del richiedente in quanto non si tratta di un appalto commissionato dallo scrivente Servizio.*
- 4. Dovrà essere approntato un sistema di allertamento che consenta di sgomberare l'alveo dai mezzi d'opera. Il sistema di allertamento dovrà tenere in considerazione i dati pluviometrici e idrometrici del bacino del Senio, i tempi per lo sgombero dovranno regolarsi in funzione delle altezze di piena lette dall'idrometro di Cotignola, per la cui visualizzazione si rimanda al sito **ALLERTA METEO EMILIA-ROMAGNA** gestito da ARPAE e Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.*
- 5. L'area di cantiere dovrà essere allestita in conformità a quanto riportato nell'elaborato allegato al presente atto.*
- 6. Questo Servizio resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi.*

7. *Dovranno essere adottati, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità.*
8. *Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate dai lavori che, qualora dovessero essere soggette a fenomeni di instabilità (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.), per cause da imputarsi all'intervento di cui trattasi, dovranno essere ripristinate secondo le direttive dell'Amministrazione competente, con spese a carico del richiedente.*
9. *La presente autorizzazione è fatta unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.*
10. *Qualsiasi variazione circa la titolarità dell'autorizzazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente all'indirizzo pec sopra indicato.*
11. *La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.*
12. *Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica. >>*

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2024**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone, se previsto, e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione

quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone, se previsto, sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 7 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 8 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.